

CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata tra:

- **l'Ente Locale Comune di SAN DONACI**, C.F. 80001990748, con sede in San Donaci alla Piazza P. Faggiano civ. 1, rappresentato dall'Ing. Mauro Solazzo nato a San Donaci (BR) il 11/03/1965 in qualità di Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, il quale interviene e stipula in nome e per conto del Comune stesso in esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 124 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di seguito denominato **“comodante”**,

e

- **l'ASL BRINDISI - Distretto Socio-sanitario 4 - Mesagne** con sede in Mesagne, via Panareo, civ. 12 codice fiscale partita I.V.A. 01796490744 rappresentato dal Dott. Michele Morgillo, nato il 23/02/1956 a Brindisi e residente in Brindisi alla via Federico II di Svevia civ. 27, in qualità di Direttore del suddetto Distretto, di seguito denominato **“comodatario”** o ASL,

PREMESSO:

- che l'art.8 del Decreto-Legge 9 marzo 2020 n.14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” prevede la costituzione di unità speciali per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- che, per quanto suddetto, l'ASL BRINDISI sta già fornendo una incisiva assistenza sanitaria, nel territorio di propria competenza, attraverso la realizzazione di unità **USCA (UNITA' SPECIALI CONTINUITA' ASSISTENZIALE)** già partita con l'attivazione di altre sedi ed ha predisposto un piano operativo che regola nel dettaglio le singole fasi degli interventi;
- che le USCA sono attive tutti i giorni, dalle 8 alle 20 e ogni unità è composta da due medici, o da un medico e un infermiere ed ha in dotazione un'autovettura per raggiungere la casa dei pazienti. I locali delle unità USCA vengono puliti e sanificati ogni giorno da personale inviato dall'ASL ed i mezzi sono sanificati più volte nel corso di una giornata;
- che le USCA intervengono per casi Covid accertati o sospetti, segnalati da medico e pediatra di base, che invia per e-mail una scheda di segnalazione che contiene - oltre ai dati anagrafici del paziente e del medico con numeri di telefono - notizie dettagliate sulle condizioni cliniche del paziente, sulle sue comorbidità e sulla terapia in corso. Il medico di famiglia concorda con il medico USCA una strategia decisionale, terapia ed eventuali analisi cliniche, esami radiologici o

consulenze specialistiche. In casi urgenti il medico di base contatta direttamente via telefono le unità USCA per chiedere una visita con priorità assoluta;

- che questa collaborazione tra medico di base e USCA è fondamentale per un'efficace gestione domiciliare dei pazienti Covid e gioverà al trattamento dei casi sospetti;
- che le sedi USCA seguono un protocollo ben preciso con un percorso "pulito" e uno "sporco";
- che per il raggiungimento dell'obiettivo di avere una sede anche nel nostro territorio comunale, il Sindaco del Comune di San Donaci ha inoltrato con nota prot. 9832 del 19/11/2020 formale richiesta di assegnazione una unità USCA, specificandone le ragioni della richiesta;
- che tale richiesta è stata accolta dall'ASL e nel mese di dicembre 2020 si sono eseguiti una serie di sopralluoghi congiunti ASL-COMUNE per individuare una struttura comunale idonea allo scopo;
- che tale struttura è stata individuata nell'immobile di proprietà comunale, attualmente non utilizzato, denominato **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e sito in San Donaci alla via De Nicola s.n.c. identificato in catasto al Foglio 24 p.lla 2327 e pertanto si può sottoscrivere con l'ASL un contratto di comodato d'uso gratuito.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

L'Ente Locale Comune di San Donaci concede in comodato all' ASL BRINDISI - Distretto Socio-sanitario 4 - Mesagne che accetta, l'immobile denominato CENTRO DIURNO PER ANZIANI sito in via De Nicola s.n.c. identificato in catasto al Foglio 24 p.la 2327 e nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1) per la Realizzazione di una unità USCA a San Donaci.

L'immobile, a seguito di sopralluoghi congiunti, è stato ritenuto idoneo all'uso e gli impianti ivi presenti sono a norma di legge.

ARTICOLO 3

(Durata)

Il contratto ha una durata non stimabile alla data della stipula del presente atto. Visto l'importanza del servizio offerto dall'unità USCA in questo periodo storico, si ritiene che tale contratto abbia una durata fino al termine delle esigenze.

ARTICOLO 4

(Impegni del comodatario)

Il comodatario, si impegna a destinare in via esclusiva e principale la sede individuata di via De Nicola s.n.c. per la realizzazione dell'unità USCA ed assicura l'organizzazione funzionale già adottata dall'ASL BRINDISI per altre unità similari.

ARTICOLO 5

(Impegni del comodante)

Il comodante si impegna a non attivare altre attività proprie nello stabile dato in comodato all'ASL BRINDISI.

Per il tramite dei propri Uffici comunali il comodante garantirà la manutenzione straordinaria sia dell'immobile che degli spazi esterni ad esso mentre la manutenzione ordinaria sarà in capo all'ASL.

Per le forniture delle utenze di acqua, energia elettrica e gas si procederà con la voltura dei contatori.

ARTICOLO 6

(Oneri del comodatario)

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal presente contratto.

ARTICOLO 7

(Gestione)

Sono a carico dell' ASL le spese per i servizi propri dell' attività da svolgere.

E' escluso dall'affidamento l'eventuale impiego diretto di persone fisiche o giuridiche terze in situazione di conflitto di interessi con il servizio pubblico erogato; eventuali soggetti affidatari potranno svolgere anche servizi funzionali alle attività previste previo nulla osta dell'ASL e fatte salve le normative fiscali e civilistiche vigenti.

ARTICOLO 8

(Apertura)

Gli orari sono stabiliti autonomamente dall'ASL, fermo restando che in generale le USCA sono attive tutti i giorni, dalle 8 alle 20, salvo diverse disposizione dell'ASL stessa.

ARTICOLO 9

(Presa in consegna)

Il comodatario dichiara che gli immobili concessi in comodato sono idonei agli scopi dichiarati.

ARTICOLO 10

(Spese per l'uso della cosa)

Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all' art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare l'immobile concesso in comodato alle proprie specifiche esigenze d'uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia sanitaria, antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa comunicazione scritta al comodante.

ARTICOLO 11

(Modifiche ed aggiizioni)

Il comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del comodante.

Le migliorie ed aggiizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del comodante, resteranno di proprietà del comodante senza che questi abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.

Il comodatario ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

ARTICOLO 12

(Accesso ed ispezione)

Il comodante si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento all'immobile concesso in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni e previo preventivo accordo con il comodatario.

ARTICOLO 13

(Responsabilità)

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi.

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi per l'uso dell'immobile concesso in comodato, o comunque verificatisi nelle stesse, anche a causa di terzi.

ARTICOLO 14

(Recesso)

Il comodante rinuncia espressamente al disposto del comma 2 dell'art. 1809 c.c.. Tale rinuncia espressa non si applica solo in caso di fallimento dell'Ente Pubblico.

ARTICOLO 15

(Clausola risolutiva espressa)

Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell' art. 1456 c.c., per fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento, la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 2.e 6. del presente contratto.

ARTICOLO 16

(Clausola fiscale)

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n.131/86. L'imposta di bollo e di registro è a carico del Comodatario.

ARTICOLO 17

(Domicilio e foro competente)

Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:

- per L'Ente Comune di San Donaci il Palazzo di Città con sede in San Donaci alla Piazza P. Faggiano, 1;
- per l'ASL BRINDISI la sede legale sita in Mesagne via Panareo, civ. 12;

Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite all'autorità giudiziaria del Foro di brindisi.

ARTICOLO 18

(Modifiche al contratto)

Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo, solo se formalizzata mediante atto scritto.

ARTICOLO 19

(Applicazione delle norme)

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti.

San Donaci, _____

.....

per l'Ente Locale

.....

per l'ASL BRINDISI